

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

Si è costituita, con sede a Torino, in Via Arquata 22/53, una Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “**A.S.D. Calcio Tavolo TORINO 2009**”.

Art. 1 bis

I colori sociali sono il nero e l'arancione.

Durata

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto all'art. 24 del presente statuto.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi dilettantistiche, attività ricreativi, culturali, di turismo ed ambiente e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 4

L'Associazione si propone di:

1. promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina del **calcio da tavolo**;
2. promuovere ed organizzare attività didattica, in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
3. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
4. gestire impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive di ogni genere;
5. organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- affidarsi od associarsi ad altre Associazioni, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, con altre realtà sportive o culturali, che siano esse a carattere locale, nazionale od internazionale;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;

- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
- organizzare attività ricreative, culturali, turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Sono previste due tipologie di soci:

soci ordinari: sono coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;

soci juniores: sono coloro che, non maggiorenni, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative, non potendo tuttavia esercitare il diritto di voto.

Art. 7

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenni, il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- essere delegati, se maggiorenni, ad assumere incarichi sociali.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere o arrecare danno all'Associazione.

Art. 8

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera spedita anche tramite posta elettronica.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 (quindici) giorni, ricorrere, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione, all'Assemblea dei Soci, il cui responso è insindacabile.

Art. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e. che abbia commesso azioni riprovevoli come cittadino.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

1. contributi associativi;
2. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
3. eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
4. avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.

L'Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Presidente dell'Associazione;
- Consiglio Direttivo.

Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale e/o comunicato ai soci tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. procede alla nomina delle cariche sociali;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Art. 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando gli eventuali liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti .

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario (che ricopre anche la carica di tesoriere) e da un minimo di uno ad un massimo di tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo potrà designare, in qualità di responsabili, persone estranee al consiglio stesso per svolgere mansioni che richiedano professionalità e conoscenze specifiche.

L'assemblea dei soci potrà eventualmente eleggere un Presidente Onorario, scegliendo una persona, anche estranea all'Associazione, che si sia particolarmente distinta in benemerita nei confronti della stessa.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi, anche tramite posta elettronica, non meno di otto (8) giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Vice presidente

Art. 22

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Segretario

Art. 23

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

Non è ammesso il voto per delega.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 25

In applicazione della delibera n.1273 del 15/07/2004 del Consiglio Nazionale del Coni "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi dell'associazione da parte del Coni" l'associazione, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive da parte del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali e dell'eventuale ente di promozione sportiva al quale l'Associazione dovesse affiliarsi.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Torino, lunedì 4 luglio 2011

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
